

**Sentenza della Corte (Prima Sezione)
dell'8 luglio 1965¹**

M a s s i m e

Spese — Spese superflue

(Regolamento di procedura, art. 69, par. 3)

Sono superflue e vanno poste a carico dell'amministrazione le spese sostenute dal ricorrente che è stato tratto in errore e indotto a proporre il ricorso dall'ambigua redazione di un atto della amministrazione stessa.

Cfr. la massima n. 4 della sentenza 14-63, *Raccolta*, Vol. IX, p. 707; la massima n. 4 della sentenza 16, 17 e 18-59, *Raccolta*, Vol. VI, p. 47.

Nella causa 49-64 promossa dal

SIG. EMANUEL STIPPERGER,

funzionario dell'Alta Autorità della C.E.C.A.

con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen, Lussemburgo,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, dott. Pierre Lamoureux, in qualità di agente,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, 2, place de Metz, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto :

l'annullamento di una decisione del Presidente dell'Alta Autorità in data 12 ottobre 1964 e, per quanto necessario, del silenzio-rifiuto

¹ — Lingua processuale : il francese

opposto dal Presidente dell'Alta Autorità al ricorso gerarchico presentato il 10 luglio 1964 a norma dell'articolo 90 dello Statuto.

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

composta dai signori :

Robert Lecourt (relatore), Presidente,
Louis Delvaux e Alberto Trabucchi, giudici,
Avvocato generale : Karl Roemer
Cancelliere : Albert Van Houtte

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

Il sig. Emanuel Stipberger veniva assunto dall'Alta Autorità come traduttore e passava in ruolo nel 1958.

Dapprima veniva inquadrato al grado A 7, terzo scatto, e in seguito nella carriera L/A 6 - L/A 5, al grado L/A 6 primo scatto.

Nel giugno 1962, per effetto di un doppio scatto passava al terzo scatto del medesimo grado.

Dopo aver presentato varie richieste rimaste senza esito, il 10 luglio 1964 lo Stipberger proponeva un ricorso gerarchico al Presidente dell'Alta Autorità a norma dell'articolo 90 dello Statuto del personale C.E.C.A., onde ottenere l'inquadramento nella carriera L/A 5 - L/A 4, cui corrispondono le seguenti funzioni : « traduttore-esperto, revisore in grado di eseguire traduzioni particolarmente difficili ».

Con nota del 12 ottobre (n. 17934) oltre due mesi dopo che il ricorrente aveva presentato il suo ricorso, il Presidente dell'Alta Autorità gli comunicava quanto segue :

« Ho preso atto delle Sue lettere in data 10 marzo, 8 e 10 giugno 1964 in cui Ella avanza rimostranze circa la posizione amministrativa che Le è stata attribuita nell'ambito del servizio linguistico; dette lettere hanno avuto tutta la mia attenzione. Mi fa specie l'aspetto sentimentale sotto il quale Ella ritiene opportuno dipingere la situazione. Risulta infatti chiaramente dai documenti in mio possesso che — contrariamente a quanto Ella crede — i Suoi superiori gerarchici si rallegrano di constatare le Sue attitudini. Essi stessi avevano preso l'iniziativa di proporla per la promozione al grado L/A 5 molto tempo prima ch'Ella presentasse il primo ricorso. Ritengo quindi che la Sua doglianza sia, almeno parzialmente, fondata su un malinteso.

Mi permetto di farle notare inoltre che il 22 luglio ho dato esito favorevole

alla proposta di promozione che La riguarda; la messa in atto delle recenti decisioni renderà effettiva la Sua promozione a decorrere dal 1° agosto 1964. Tra breve Le perverrà copia della decisione ».

Lo Stipberger è stato in effetti promosso al grado L/A 5 della carriera L/A 6 - L/A 5 con effetto dal 1° agosto 1964.

Nel frattempo però, non essendo stata accettata la sua candidatura ad un posto vacante di revisore, lo Stipberger non si riteneva soddisfatto di tale promozione.

Egli ha proposto ricorso contro la nota del Presidente sopraccitata e, in subordine, contro il silenzio-rifiuto opposto al suo ricorso del 10 luglio.

Il ricorso è stato registrato in cancelleria il 10 novembre 1964 con il numero 49-64.

II — Le conclusioni delle parti

Il *ricorrente* conclude anzitutto che piaccia alla Corte :

- « 1) dichiarare il presente ricorso ricevibile,
 2) accoglierlo nel merito
 e statuire quindi :
 che al ricorrente spetta l'inquadramento nella carriera L/A 5 - L/A 4 della descrizione delle funzioni, in quanto traduttore esperto in grado di eseguire traduzioni particolarmente difficili.

E dichiarare quindi :

che la promozione concessa al ricorrente con effetto dal 1° agosto 1964 riguarda la carriera L/A 5 - L/A 4 e non quella L/A 6 - L/A 5.

Statuire di conseguenza :

che il ricorrente va collocato nel grado L/A 4 della *carriera* L/A 5 - L/A 4, con effetto dal 1° agosto 1964.

in subordine :

che il ricorrente dovrà comunque essere collocato nel grado L/A 5 della *carriera* L/A 5 - L/A 4 e non nel grado L/A 5 della *carriera* L/A 6 - L/A 5.

- 3) Porre le spese del giudizio a carico della convenuta ».

Nella replica, il *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « 1) Ordinare che dal fascicolo personale del *ricorrente* siano tolti i documenti contrassegnati dai nn. 110, 115 e 116.
 2) Respingere le conclusioni della convenuta ed accogliere quelle assunte dal *ricorrente* nell'atto introduttivo.

in subordine :

dare atto al *ricorrente* ch'egli ha offerto di provare con ogni mezzo, in ispecie mediante testimoni e mediante perizia, i seguenti fatti :

- a) egli è « traduttore esperto » come si richiede per la *carriera* L/A 5 - L/A 4.
 b) egli è incaricato di traduzioni particolarmente difficili.
 c) nelle materie in cui è esperto, egli è — in linea di massima — revisore dei propri lavori.

Ordinare alla convenuta di produrre in giudizio i documenti menzionati nella presente replica nonché negli elenchi I e 2 ».

La *convenuta* conclude che la Corte voglia :

- « Respingere il ricorso in tutti i suoi punti.
Porre le spese a carico del ricorrente, mentre le spese esposte dall'Alta Autorità rimangono a suo carico a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura ».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La descrizione delle funzioni definisce la carriera L/A 6-L/A 5 come segue :

- « traduttore provetto, specializzato in talune materie scientifiche e dotato di vaste conoscenze linguistiche ».

La stessa descrizione definisce come segue una delle due possibilità della carriera L/A 5-L/A 4 :

- « traduttore esperto, revisore, in grado di eseguire traduzioni particolarmente difficili ».

Il *ricorrente* ritiene che le sue funzioni nell'ambito dell'ufficio linguistico corrispondano non alla carriera L/A 6-L/A 5, bensì alla carriera L/A 5-L/A 4, secondo la descrizione delle funzioni fatta dall'autorità che ha il potere di nomina a norma dell'articolo 5 dello Statuto.

Il *ricorrente* si considera « traduttore esperto » sia per il carattere tecnico ed il grado di difficoltà delle traduzioni che deve effettuare, sia per la sua preparazione tecnico-scientifica, sia per le vaste cognizioni linguistiche che possiede (francese, inglese, olandese, italiano, spagnolo e russo), sia per il fatto che molte delle sue traduzioni — dato il loro carattere strettamente tecnico — non sono state sottoposte a revisione, sia per i consigli che egli avrebbe frequentemente dato a colleghi o ad altre istituzioni (Parlamento, Consiglio di Ministri, Corte di Giustizia).

Per tali ragioni il *ricorrente* chiede, in virtù degli articoli 36 e 62 dello Statuto, di essere inquadrato nella carriera di « traduttore esperto » L/A 5-L/A 4, tenuto conto del fatto che la promozione concessagli non ha avuto tale effetto.

Egli sollecita inoltre l'applicazione dei principi sanciti dalla sentenza 70-63 (Collotti contro Corte di Giustizia) ai fini della determinazione del suo inquadramento.

La *convenuta* oppone che il *ricorrente* non possiede né i titoli né i requisiti necessari per l'impiego richiesto e si è classificato ultimo tra i candidati di un recente concorso. Un funzionario della carriera L/A 5-L/A 4 dovrebbe svolgere contemporaneamente le funzioni di revisore e di traduttore esperto. A tale proposito sarebbe sintomatica la sintassi della frase con cui si descrivono tali funzioni. Sarebbe inesatto che il *ricorrente* abbia svolto funzioni di revisore. Inoltre, l'assunto del *ricorrente* secondo il quale egli rivede le

proprie traduzioni sarebbe contraddittorio, vuoi rispetto alla tesi sostenuta, vuoi in se stesso.

Un traduttore che al tempo stesso sia anche esperto e revisore non potrebbe tradurre e rivedere uno stesso testo. Se alcune traduzioni tecniche non subiscono revisione, ciò avverrebbe solo per sveltire il lavoro di un servizio per il quale lo stile dei documenti di lavoro riveste importanza trascurabile. Le cognizioni linguistiche e tecniche non qualificherebbero necessariamente il « traduttore esperto ». Ciò sarebbe dimostrato dalla qualifica di « traduttore ». Nell'organico dell'Alta Autorità non esistono posti vacanti del tipo richiesto dal ricorrente. Vista la legittimità del rifiuto dell'Alta Autorità, la decisione non può essere annullata.

Nella replica, il *ricorrente* rileva che la convenuta — nel controtorcorso — menzionava giudizi sfavorevoli nei suoi riguardi di cui egli era all'oscuro fino a quel momento, e che tali giudizi sono inoltre stati inseriti nel suo fascicolo personale, in contrasto con l'articolo 26 dello Statuto. Egli chiede quindi che detti documenti siano tolti dal suo fascicolo personale.

Nella controreplica, la *convenuta* ribatte su questo punto :

« comunque è evidente che l'eliminazione dal fascicolo personale del ricorrente dei documenti che contengono i giudizi di cui trattasi non potrà modificare il merito della causa... ».

Nella fase orale la convenuta ha manifestato l'intenzione di togliere dal fascicolo detti documenti.

IV — Il procedimento

Il procedimento si è svolto ritualmente e non dà luogo ad osservazioni.

IN DIRITTO

Il sig. Emanuel Stipperger ha proposto un ricorso contro l'Alta Autorità della C.E.C.A., a norma dell'articolo 91 dello Statuto. Con tale ricorso egli impugna la decisione 12 ottobre 1964 con cui il Presidente di detta istituzione lo ha inquadrato al grado L/A 5, non della carriera L/A 5-L/A 4, ma di quella L/A 6-L/A 5, ed altresì il silenzio-rifiuto opposto al ricorso gerarchico, ai sensi dell'articolo 90 dello Statuto, presentato il 10 luglio 1964.

Egli chiede alla Corte di riconoscere — con tutte le conseguenze relative — il suo diritto all'inquadramento nella carriera L/A 5-L/A 4 della descrizione delle funzioni, come traduttore esperto in grado di eseguire traduzioni particolarmente difficili.

Nella replica il ricorrente domanda inoltre che venga disposta l'eliminazione di tre documenti dal suo fascicolo personale.

Sulla domanda relativa all'inquadramento
del ricorrente

La ricevibilità del ricorso non ha dato luogo a contestazioni.

Il ricorrente rivendica il diritto all'inquadramento nella carriera L/A 5-L/A 4 della descrizione delle funzioni del ruolo linguistico ed assume che i compiti da lui svolti corrispondono a quelli di tale carriera. L'Alta Autorità oppone che il ricorrente non svolge le funzioni di revisore, proprie della carriera L/A 5-L/A 4.

La « descrizione delle funzioni e attribuzioni corrispondenti agli impieghi tipo previsti dall'allegato I dello Statuto », nella rubrica « impieghi del ruolo linguistico » assegna alla carriera L/A 5-L/A 4 l'impiego-tipo designato « revisore » che implica le seguenti funzioni : « traduttore esperto, revisore, in grado di eseguire traduzioni particolarmente difficili ». Questa formula non permette di per sé di determinare se la carriera L/A 5-L/A 4 richieda il cumulo dei requisiti di traduttore-esperto e di revisore o contempra alternativamente le due funzioni di traduttore-esperto e revisore. Obbligando l'interessato a dimostrare di possedere l'attitudine ad eseguire traduzioni particolarmente difficili, il testo di cui trattasi sembra considerare tale requisito come indispensabile per le qualifiche sia di traduttore esperto, sia di revisore nella carriera di cui è causa.

L'ambiguità della virgola interposta tra le due qualifiche e l'assenza significativa della congiunzione « e » che l'autore del testo avrebbe ben potuto intercalare, non può tuttavia indurre in errore circa il senso generale del complesso della tabella che distingue l'impiego tipo di revisore (L/A 5-L/A 4) da quello di traduttore ed interprete (L/A 6-L/A 5). L'impiego-tipo di revisore corrisponde a tre categorie di funzioni imperniate sulla nozione di « revisore » : la prima, quella di « revisore di traduzioni » denominato « revisore »; la seconda, quella di « traduttore-revisore » di cui trattasi e, infine, quella d'interprete principale, con requisiti e responsabilità « analoghe a quelle di traduttore-revisore ». Malgrado il carattere equivoco della definizione, dal complesso della tabella emerge l'intenzione di riservare la carriera L/A 5-L/A 4 a funzionari o dipendenti che svolgono le funzioni di revisore, vale a dire il cui lavoro, almeno in parte, si svolge su traduzioni già effettuate.

Il ricorrente non ha comprovato di esercitare tali funzioni. Il suo assunto di aver rivisto le proprie traduzioni, in quanto esse non subivano ulteriori revisioni, non basta a conferirgli la qualifica di revisore. Qualunque sia il grado di specializzazione del ricorrente — il cui valore e le cui qualità sono fuori discussione — è superfluo nella fattispecie stabilire se egli possa eseguire traduzioni particolarmente difficili ed esser quindi considerato « traduttore esperto », posto ch'egli non può affermare di svolgere funzioni di revisore.

Il ricorso è quindi infondato.

Sulla domanda relativa ai documenti inseriti
nel fascicolo personale del ricorrente

Il ricorrente ha chiesto alla Corte di ordinare che siano tolti dal suo fascicolo personale i documenti contrassegnati dai numeri 110, 115 e 116. Le conclusioni relative sono state presentate solo nella replica, in ragione del fatto nuovo, emerso in corso di causa, costituito dal loro rinvenimento. Sempre in corso di causa la convenuta ha manifestato l'intenzione di togliere dal fascicolo personale del ricorrente i documenti di cui trattasi.

Se ne dà quindi atto alle parti.

Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 70 del regolamento di procedura, le spese sostenute dall'Amministrazione restano a carico di questa.

Si deve inoltre tener conto del fatto che il ricorrente è stato indotto in errore ed ha proposto il ricorso a motivo della redazione ambigua della descrizione delle funzioni, ch'egli riteneva applicabile al suo caso. È dunque equo applicare l'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento di procedura e porre le spese del giudizio interamente a carico dell'Alta Autorità.

Per questi motivi :

Visti gli atti di procedura,

Sentita la relazione del giudice relatore,

Sentite le parti nelle loro deduzioni orali,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.,

Visto lo Statuto dei funzionari della C.E.C.A. e le norme d'applicazione relative,

Visto il regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ed in ispecie l'articolo 69,

LA PRIMA SEZIONE DELLA CORTE

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria,
dichiara e statuisce :

- 1) Il ricorso 49-64 è respinto.

